



COMUNE DI ASSEMINI

ORIGINALE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N° 31

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)
ANNO 2022

L'anno **2022** addì **20** del mese di **Maggio** nel Comune di Assemini, presso l'aula Consiliare, convocato con appositi Avvisi per le ore **19.30**, si è riunito in seduta Straordinaria, il Consiglio Comunale nelle persone dei Signori:

<i>Consiglieri</i>	<i>Presente</i>	<i>Consiglieri</i>	<i>Presente</i>
CARIA SILVIA	SI	MEREU PAOLA	NO
CERA ANDREA	SI	MONTAGNA ALESSANDRO	NO
CONGIU NICOLA	NO	PILLONI RICCARDO	SI
CONSALVO FRANCESCO	SI	PINTUS DAVIDE	SI
CROBEDDU FILOMENA	SI	SABEDDU GIORGIO	SI
DEIDDA VINCENZA	SI	SANNA SANDRO	SI
DEMONTIS STEFANO	SI	SCANO ANTONIO	SI
DESOGUS FRANCESCO	NO	SERRA EMANUELA	SI
FANNI MANUELA	SI	STARA SABRINA	NO
GARAU LUIGI	NO	TUVERI FILIPPO	SI
LECIS FRANCESCO	SI	URRU ALESSANDRO	SI
LICHERI SABRINA	SI	VENTURELLI MATTEO	SI
MELIS IVANO	NO		

Totale Presenti 18

Totale Assenti 7

Partecipa alla seduta il Segretario Generale DR. REMO ORTU.

Assume la presidenza il PRESIDENTE DEL CONSIGLIO, CARIA SILVIA

Sono nominati scrutatori i Consiglieri PINTUS DAVIDE, URRU ALESSANDRO,
VENTURELLI MATTEO



COMUNE DI ASSEMINI

Il Presidente del Consiglio introduce il punto all'ordine del giorno recante ad oggetto <<**Approvazione aliquote imposta municipale propria (IMU) anno 2022**>> e concede la parola all'Assessore per la relazione di competenza.

Illustra la proposta l'Assessore al Bilancio e alla Programmazione, Dr. Antonio Guerrieri, come riportato nel verbale integrale di seduta.

Il Presidente del Consiglio dà lettura della proposta di deliberazione n. 35/2022 recante ad oggetto <<**Approvazione aliquote imposta municipale propria (IMU) anno 2022**>> e invita il Consiglio ad esprimere il proprio voto sulla proposta testé discussa.

L'esito della votazione, resa in forma palese per alzata di mano, proclamato dal Presidente, è il seguente:

- **Consiglieri presenti e votanti n. 18**
- **Consiglieri assenti n. 7 (Congiu, Melis, Montagna, Desogus, Garau, Mereu, Stara)**
- **Voti favorevoli n. 13**
- **Astenuti n. 5 (Consalvo, Venturelli, Demontis, Lecis, Scano)**

Il Presidente del Consiglio invita quindi il Consiglio ad esprimere il proprio voto in merito all'immediata esecutività con il seguente esito:

- **Consiglieri presenti e votanti n. 18**
- **Consiglieri assenti n. 7 (Congiu, Melis, Montagna, Desogus, Garau, Mereu, Stara)**
- **Voti favorevoli n. 13**
- **Astenuti n. 5 (Consalvo, Venturelli, Demontis, Lecis, Scano)**

Visto l'esito delle votazioni sopra riportate,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamata la Deliberazione della Giunta Comunale n. 61 del 29/04/2022 recante ad oggetto "Approvazione aliquote imposta municipale propria (IMU) ANNO 2022 - Proposta per il Consiglio Comunale";

Richiamata la legge 27 dicembre 2019, n.160, che all'art. 1 comma 738 dispone: "*A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739a 783*";

Visti:

- il decreto del Ministero dell'interno del 24/12/2021, pubblicato nella GURI n. 309 del 30/12/2021, con il quale il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2022-2024 da parte degli enti locali viene differito al 31/3/2022;
 - l'art. 3 comma 5-sexiesdecies del D.L. 30 Dicembre 2021, n. 228, convertito con la Legge di
-

25 Febbraio 2022, n. 15, secondo il quale: *“Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione riferito al triennio 2022-2024 da parte degli enti locali, previsto all'articolo 151, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, da ultimo differito ai sensi del decreto del Ministro dell'interno 24 dicembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 309 del 30 dicembre 2021, è prorogato al 31 maggio 2022;*

Richiamate le seguenti disposizioni contenute nell' art. 1 della Legge 27 dicembre 2019, n.160 e nello specifico, per quanto attiene alle aliquote:

- il comma 748 *“L'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento.”;*
- Il comma 749 *“Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616”;*
- il comma 750: *“L'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento.”;*
- Il comma 751: *“.....A decorrere dal 1° gennaio 2022, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti dall'IMU”;*
- il comma 753: *“Per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento.”;*
- il comma 754: *“Per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.”;*

Richiamate le definizioni e le disposizioni dell'art. 1, comma 741, della L. 27 dicembre 2019, n. 160;

Considerato che il comma 760, dell'art. 1, della L. n. 160/2019, conferma la riduzione del 25% dell'imposta per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, già previsto dal comma 53, dell'art. 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

Viste:

- la Legge 30/12/2020 n. 178 art. 1 comma 48 che dispone “*A partire dall'anno 2021 per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, l'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 739 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è applicata nella misura della metà*”;

- la Legge 30/12/2021 n. 234 art 1 - Comma 743 che dispone “*Limitatamente all'anno 2022, la misura dell'imposta municipale propria prevista dall'articolo 1, comma 48, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è ridotta al 37,5 per cento*”;

Preso atto dell'art. 1, comma 741, lettera b), della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, come modificato dall' art. 5-decies, comma 1, D.L. 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2021, n. 215 che dispone: “*Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e i componenti del suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale o in comuni diversi, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile, scelto dai componenti del nucleo familiare. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo*”;

Visto l'art. 1, comma 758, lettera d) della L. Legge 27 dicembre 2019, n. 160 il quale dispone che sono esenti dall'imposta i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993;

Dato atto che i terreni agricoli situati nel Comune di Assemini sono esenti dall'IMU in forza del sopracitato art. 1, comma 758 della Legge 27/12/2019 n. 160;

Richiamato l'art. 1, comma 756, della Legge 27/12/2019, n. 160, il quale dispone: “*A decorrere dall'anno 2021, i comuni, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza Stato- città ed autonomie locali, che si pronuncia entro quarantacinque giorni dalla data di trasmissione. Decorso il predetto termine di quarantacinque giorni, il decreto può essere comunque adottato*”;

Tenuto conto che, ai sensi del comma 757, dell'art. 1 della Legge 27/12/2019, n. 160, anche se non si intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate ai commi da 748 a 755 della L. 160/2019, la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa;

Preso atto della Risoluzione MEF n. 1/DF/2020 del 18 febbraio 2020 ha chiarito quanto segue: “*(...) atteso che la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote alle sole fattispecie*

che saranno individuate dal decreto in questione decorre, per espressa previsione dell'art. 1, comma 756, della legge n. 160 del 2019, dall'anno 2021, solo da tale anno – e in ogni caso solo in seguito all'adozione del decreto – vigerà l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU previa elaborazione, tramite un'apposita applicazione del Portale del federalismofiscale, del prospetto che ne formerà parte integrante”;

Considerato che alla data del presente atto il Ministero dell'Economia e delle Finanze non ha ancora emanato il decreto di approvazione del prospetto delle aliquote IMU di cui al sopracitato art. 1, commi 756 e 757/27/12/2019, n. 160, pertanto è possibile approvare le aliquote per il 2022 secondo i criteri adottati nel 2021;

Visto il “Regolamento per la disciplina dell'applicazione dell'imposta municipale propria”, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 24/03/2021;

Richiamata la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 14/04/2021 recante “Approvazione aliquote Imposta Municipale Propria (IMU) anno 2021 “;

Attesa la necessità di garantire la corretta gestione ed il mantenimento dei servizi erogati da questo Ente ed il rispetto degli equilibri di bilancio;

Ravvisata la necessità di confermare l'aliquota base in 7,6 ‰ e definire la misura delle aliquote IMU per l'anno 2022, nella stessa misura prevista nell'anno 2021, nell'ambito della potestà ammessa dalla Legge 27/12/2019 n. 160 per le seguenti fattispecie:

Abitazione principale e assimilate (Cat. da A2 ad A7) e relative pertinenze (una sola per ciascuna categoria catastale C/2, C/6, C/7)	esenti
Abitazione principale di pregio (Cat. A/1, A/8, A/9) e relative pertinenze (una sola per ciascuna categoria catastale C/2, C/6, C/7)	6 ‰
Abitazione concessa in comodato gratuito (tranne Cat. A1, A8, A9) (n.b. con riduzione del 50% della base imponibile - corrisponde ad aliquota del 4,3‰ a base imponibile non ridotta)	8.6 ‰
Immobili locati a canone concordato (dovrà essere applicata la riduzione al 75% all'aliquota indicata)	7.6 ‰
Altre abitazioni - immobili Cat. A (tranne Cat. A/10)	9.1 ‰
Cat. A/10 - Uffici e studi privati	7.6 ‰
Cat. C/1 - Negozi e botteghe	7.6 ‰
Cat. C/3 - Laboratori per arti e mestieri	7.6 ‰
Cat. C/4, C/5 - Fabbricati e locali per esercizi sportivi - Stabilimenti balneari e di acque curative	7.6 ‰
Cat. D Immobili industriali e commerciali	9.1 ‰
Fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola (sono considerati fabbricati rurali ad uso strumentale solo se presente in catasto la specifica annotazione di ruralità)	0.0 ‰
Beni Merce - Realizzati da Imprese Edili, destinati alla vendita e rimasti invenduti	esenti

Aree fabbricabili	8.5 ‰
Altri immobili non rientranti nelle precedenti categorie	9.1 ‰
Terreni agricoli	esenti

Dato atto che le stime del gettito IMU presunto per l'anno 2022 derivanti dalle modalità applicative di cui ai punti precedenti, è stimato in € 5.197.457,78, al lordo dell'importo trattenuto dal Ministero dell'Interno per l'alimentazione del Fondo di solidarietà comunale a carico dei singoli Comuni, stimato in €. 507.457,78, come segue:

Immobili Cat. D, quota di competenza dello Stato, che verrà versato con il codice tributo 3925	(a)	€ 2.290.000,00
Immobili Cat. D, quota di competenza del Comune di Assemmini, che verrà versato con il codice tributo 3930	(b)	€ 440.000,00
Altri immobili quota IMU di competenza del Comune di Assemmini	(c)	€ 2.467.457,78
Totale gettito IMU (a) + (b) + (c)		€ 5.197.457,78
Totale quota Comune di Assemmini (b) + (c)		€ 2.907.457,78
Somme trattenute su richiesta del Ministero dell'Interno a valere sul gettito spettante ai comuni		€ 507.457,78
Entrata netta Comune		€ 2.400.000,00

Dato atto che il gettito presunto IMU 2022 in favore del Comune di Assemmini è stimato pari ad € 2.400.000,00;

Richiamato l'art. 1, comma 767, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, che dispone: "Le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune è tenuto ad inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente";

Preso atto che, per le motivazioni anzidette, per l'anno 2022 la pubblicazione mediante il Portale del federalismo fiscale della delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU deve avvenire mediante inserimento del testo della stessa come stabilito dall'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;

Acquisiti i prescritti pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1 e art. 147 bis, comma 1 del D. Lgs 267/2000 sulla proposta di deliberazione n. 35/2022 recante ad oggetto <<**Approvazione aliquote imposta municipale propria (IMU) anno 2022**>>;

Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale, fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;

DELIBERA

per le motivazioni espresse in narrativa, che integralmente si richiamano;

Di confermare per l'anno 2022 le aliquote e le detrazioni IMU applicate nell'anno 2021 e approvate con deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del 14/04/2021, esecutiva ai sensi di legge, come segue:

Abitazione principale e assimilate (Cat. da A2 ad A7) e relative pertinenze (una sola per ciascuna categoria catastale C/2, C/6, C/7)	esenti
Abitazione principale di pregio (Cat. A/1, A/8, A/9) e relative pertinenze (una sola per ciascuna categoria catastale C/2, C/6, C/7)	6 ‰
Abitazione concessa in comodato gratuito (tranne Cat. A1, A8, A9) (n.b. con riduzione del 50% della base imponibile - corrisponde ad aliquota del 4,3‰ a base imponibile non ridotta)	8.6 ‰
Immobili locati a canone concordato (dovrà essere applicata la riduzione al 75% all'aliquota indicata)	7.6 ‰
Altre abitazioni - immobili Cat. A (tranne Cat. A/10)	9.1 ‰
Cat. A/10 - Uffici e studi privati	7.6 ‰
Cat. C/1 - Negozi e botteghe	7.6 ‰
Cat. C/3 - Laboratori per arti e mestieri	7.6 ‰
Cat. C/4, C/5 - Fabbricati e locali per esercizi sportivi - Stabilimenti balneari e di acque curative	7.6 ‰
Cat. D Immobili industriali e commerciali	9.1 ‰
Fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola (sono considerati fabbricati rurali ad uso strumentale solo se presente in catasto la specifica annotazione di ruralità)	0.0 ‰
Beni Merce - Realizzati da Imprese Edili, destinati alla vendita e rimasti invenduti	esenti
Aree fabbricabili	8.5 ‰
Altri immobili non rientranti nelle precedenti categorie	9.1 ‰
Terreni agricoli	esenti

Di confermare nella misura di euro 200,00 la detrazione per:

- l'abitazione principale relativamente alle categorie A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze classificate nelle categorie catastali C/2, C/6, C/7 nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie e rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione, precisando che se l'unità immobiliare è adibita ad

abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;

- gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

Di dare atto che le stime del gettito IMU presunto per l'anno 2022 derivanti dalle modalità applicative di cui ai punti precedenti, è stimato in € 5.197.457,78, al lordo dell'importo trattenuto dal Ministero dell'Interno per l'alimentazione del Fondo di solidarietà comunale a carico dei singoli Comuni stimato in €. 507.457,78, di cui:

Immobili Cat. D, quota di competenza dello Stato, che verrà versato con il codice tributo 3925	(a)	€ 2.290.000,00
Immobili Cat. D, quota di competenza del Comune di Assemini, che verrà versato con il codice tributo 3930	(b)	€ 440.000,00
Altri immobili quota IMU di competenza del Comune di Assemini	(c)	€ 2.467.457,78
Totale gettito IMU (a) + (b) + (c)		€ 5.197.457,78
Totale quota Comune di Assemini (b) + (c)		€ 2.907.457,78
Somme trattenute su richiesta del Ministero dell'Interno a valere sul gettito spettante ai comuni		€ 507.457,78
Entrata netta Comune		€ 2.400.000,00

Di dare atto che il gettito presunto IMU 2022 in favore del Comune di Assemini è stimato pari ad € 2.400.000;

Di demandare all'Ufficio Tributi la pubblicazione del presente atto nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale del Ministero dell'economia e delle finanze;

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4° del Decreto Legislativo n. 267/2000.



Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
F.TO DIGITALMENTE
CARIA SILVIA

IL SEGRETARIO GENERALE
F.TO DIGITALMENTE
DR. REMO ORTU

La presente deliberazione viene pubblicata in data ___/___/_____

IL SEGRETARIO GENERALE
F.TO DIGITALMENTE
DR. REMO ORTU

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il ___/___/_____, in seguito alla pubblicazione all'Albo Pretorio di questo Comune dal ___/___/_____

IL FUNZIONARIO DELEGATO

Documento Firmato digitalmente ai sensi del TU 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

L'accesso agli Atti viene garantito attraverso l'ufficio di Segreteria Generale ed i singoli responsabili di procedimento ai quali l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti del Comune di Assemini.